



CCNL DIRIGENTI

TUTTE LE NOVITÀ DELL'ACCORDO DI RINNOVO

I principali temi di novità

Compensation


- TMCG
- MBO
- Trasferta e missioni
- **Preavviso e indennità sostitutiva del preavviso**
- **Indennità supplementare del preavviso**

&

Benefit

- **Revisione contributi FASI**
- **Riduzione prestazione FASI**
- **Revisione definizione nucleo familiare**
- **Sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati**
 - Copertura sanitaria
 - TCM o IPT
 - Politiche attive, orientamento, formazione e placement
- **Portabilità contributi previdenza complementare**

Preavviso & indennità sostitutiva del preavviso



Previsione ante 2015 - Art. 19 – Collegio arbitrale

15. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra:

- un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato, maggiorato dell'importo equivalente a **due mesi** del preavviso stesso;
- un **massimo**, pari al corrispettivo di **20** (da 2011) mesi di preavviso.

16. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 59 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- **7** mensilità in corrispondenza del 54° e 55° anno compiuto;
- **6** mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno compiuto;
- **5** mensilità in corrispondenza del 52° e 57° anno compiuto;
- **4** mensilità in corrispondenza del 51° e 58° anno compiuto;
- **3** mensilità in corrispondenza del 50° e 59° anno compiuto.



Previsione da 2015 - Art. 19 – Collegio arbitrale

15. Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, **omnicomprensiva**, nel rispetto dei parametri seguenti:

- a) fino a **due anni di anzianità** aziendale **due mensilità** pari al corrispettivo del preavviso;
- b) oltre a **due e sino a sei anni di anzianità** aziendale, da **4 a 8** mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- c) oltre i **sei e sino a dieci anni di anzianità** aziendale, da **8 a 12** mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- d) oltre i **dieci e sino a quindici anni di anzianità** aziendale, da **12 a 18** mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- e) **oltre quindici** anni di anzianità aziendale, da **18 a 24** mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

24

Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di licenziamento collettivo.

Cosa è cambiato

- È cambiato il paradigma tra Età (-) e Anzianità (+)



- Si sono ridotti i valori complessivi in gioco
 - Da 27 a 24

Contributi FASI

	2014	2015	Delta
Art. F azienda per dir in servizio	1.740,00	1.872,00	+8%
Art. G azienda	1.176,00	1.272,00	+8%
Art. H Dirigenti	880,00	960,00	+9%
Art. H pensionati	1.056,00	1.152,00	+9%

Riduzione prestazione FASI



dal 1° gennaio 2015

il Fondo non rimborserà l'IVA

sulle prestazioni sanitarie cui si applica



- Ciò si tradurrà in una ovvia contrazione della quota non rimborsata benchè sostenuta.
- Come opererà l'eventuale copertura integrativa FASI a secondo rischio?
- Come gestire l'aumento dei costi sulla copertura integrativa?

FASI: revisione definizione nucleo familiare

Il nucleo familiare assistibile dell'iscritto è costituito da:

- il coniuge;
- i figli, fino al compimento del 18° anno di età;
- i figli adottivi o in affidamento temporaneo o preadottivo, come definiti dalla normativa in vigore, fino al compimento del 18° anno di età;
- i figli (anche adottivi o in affidamento) di età superiore ai 18 anni, come definiti dalla normativa per gli assegni per il nucleo familiare;
- i genitori, come definiti dalla normativa per gli assegni per il nucleo familiare.

NOVITÀ 2015

- la determinazione annuale di un contributo aggiuntivo, a carico del dirigente, per ogni familiare, esclusi gli ascendenti, eccedenti il terzo componente;
- la possibilità di iscrivere, a carico del dirigente, il convivente more uxorio

Quali impatti sulla copertura integrativa?

Sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati – gestione separata FASI (GSR-FASI)

Finanziamento

- per il 2015 il versamento da parte delle aziende di 100€ l'anno per ciascun dirigente in servizio
- A decorrere dall'anno 2016, il contributo delle aziende è elevato a 200€ l'anno per ciascun dirigente in servizio
- Le parti potranno convenire, con decorrenza non anteriore al 2016, anche un contributo a carico dirigenti non eccedente il 50% del contributo a carico del datore di lavoro

Sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati – gestione separata FASI (GSR-FASI)

Destinatari:

- dirigente licenziato che non abbia maturato il diritto ad una prestazione pensionistica, fino alla sua ricollocazione e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi

Prestazione:

- copertura sanitaria (Fasi e integrativa Fasi)
- copertura assicurativa per morte o invalidità permanente (tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente), per capitale di 100.000 €, da gestire tramite il FASI

Disegno di Legge concorrenza approvato in CdM del 20.02.15

Articolo 15. (Portabilità dei fondi pensione)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20 del presente decreto legislativo, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti ad una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto legislativo.»;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.».

c) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.».

d) all'art. 14, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: **«In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».**

Altri temi

- Formula di calcolo della prestazione pensionistica con cap pari a regime pre riforma Fornero
 - LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Comma 707
 - *All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, **l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto** computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».*